

Special Assist

Fiscal
Assist
2016



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE DI STABILITÀ 2016)”

(G.U. N. 302 DEL 30 DICEMBRE 2015)

ENTRATA IN VIGORE: 1 GENNAIO 2016

IMPOSTE SUI REDDITI – VARIE	
<p>Non costituisce fringe benefit per gli atleti professionisti il costo sostenuto dalle società sportive per l'assistenza nelle trattative</p> <p>Abrogata la disposizione di cui all'art. 51, co. 4-<i>bis</i> del Tuir, secondo la quale ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti si considerava altresì tra i fringe benefit il 15 % del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli stessi atleti, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle trattative.</p>	<i>Comma 8</i>
<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni</p> <p>Mediante modifica dell'art. 2, co. 2, del D.L. n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; - partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; <p>alla data dell'1/1/16, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.</p> <p>È fissato al 30/6/16 il termine entro il quale provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima; - al versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata). <p>È stata “unificata” all'8% la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate/non qualificate e per i terreni (non è più prevista l'aliquota “agevolata” del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).</p>	<i>Commi 887 e 888</i>
<p>Rivalutazione reddito dominicale e agrario</p> <p>Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 30% a decorrere dal periodo di imposta 2016.</p>	<i>Comma 909</i>
<p>Reddito agrario-attività connesse</p> <p>Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, co. 3, del codice civile e si considerano</p>	<i>Commi 910 e 912</i>

Special Assist

<p>produttive di reddito agrario.</p> <p>Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, co. 1093, della legge 27/12/06, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 10/11/1997, n. 442.</p> <p>Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.</p>	
<p>Come cambiano le spese detraibili</p> <p>Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19%:</p> <p>a) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse (eliminato, quindi, il riferimento alla morte di persone indicate nell'art. 433 c.c. e di affidati o affiliati);</p> <p>b) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31/12, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (per il primo anno di applicazione, il decreto sarà adottato entro il 31 gennaio 2016).</p> <p>Tali disposizioni si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015.</p>	<p><i>Comma 954, lettere a) e b)</i></p>
<p>Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti</p> <p>Nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano (prima della modifica la norma faceva riferimento ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.</p>	<p><i>Comma 954, lettera b-bis)</i></p>
<p>Credito d'imposta per strumenti musicali</p> <p>Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.</p> <p>Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in</p>	<p><i>Comma 984</i></p>

Special Assist

<p>compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9/7/97, n. 241, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.</p>	
<p>Borse di studio Erasmus esenti da Irpef Le borse di studio sono in linea generale soggette a Irpef a meno di specifiche esenzioni. Con la legge di stabilità è stato stabilito che le seguenti borse di studio sono esenti da Irpef:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università per l'intera durata del programma "Erasmus +" • le borse di studio delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; • le borse di studio post universitarie erogate dalla provincia di Bolzano (per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero. L'esenzione si applica per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione. 	<p><i>Commi 50 e 51</i></p>
<p>Sono assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi dei soci delle cooperative artigiane Ai soli fini delle imposte sui redditi i redditi dei soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del Tuir. L'assimilazione non si estende al trattamento previdenziale.</p>	<p><i>Comma 114</i></p>
<p>I risarcimenti per le vittime dell'alluvione di Sarno sono esenti da tributi Sono previste speciali elargizioni, nel limite di 100.000 euro per ciascuna delle vittime, in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5/5/98 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. I risarcimenti sono esenti da ogni imposta o tassa.</p>	<p><i>Commi 458- 464</i></p>
<p>Detraibile dall'Irpef l'Iva sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale È possibile portare in detrazione dall'Irpef il 50% dell'Iva pagata sull'acquisto effettuato entro il 31/12/16, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.</p>	<p><i>Comma 56</i></p>
<p>Prorogate le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Prorogato al 31/12/16 il termine ultimo entro cui sostenere le spese per interventi di efficienza energetica che consentono di usufruire delle detrazioni del 65% della spesa sostenuta. Per le spese sostenute dall'1/1/16 al 31/12/16 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, alcuni soggetti titolari di redditi entro determinati limiti di importo (no tax area), in luogo della detrazione potranno optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Le modalità di attuazione saranno definite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Potranno usufruire delle detrazioni suddette anche gli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute nel 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Rientrano nelle spese che danno diritto alla detrazione quelle sostenute per l'acquisto,</p>	<p><i>Comma 74, 87 e 88</i></p>

Special Assist

<p>l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. A tal fine i dispositivi devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; • consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. 	
<p>Prorogate le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili Prorogato al 31/12/16 il termine ultimo per sostenere le spese per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili che consentono di usufruire detrazioni per il 50% (65% interventi antisismici) della spesa sostenuta. Si ricorda che la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.</p>	Comma 74
<p>Detrazione per l'acquisto di mobili per le coppie che acquistano l'abitazione Le "giovani coppie" che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo dell'abitazione. La detrazione dall'imposta lorda è pari al 50% delle spese sostenute dall'1/1/16 al 31/12/16, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Le "giovani coppie" che possono usufruire della detrazione sono i nuclei familiari composti da coniugi o da conviventi <i>more uxorio</i> che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni - in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. La detrazione non è cumulabile con la detrazione per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'art. 16 del Tuir.</p>	Comma 75
<p>Detraibili i canoni di leasing per l'acquisto dell'abitazione Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene (riscatto) a un prezzo prestabilito. L'utilizzatore dell'immobile con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, non titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa, potrà usufruire della detrazione del 19% delle spese sostenute per il contratto di leasing dell'immobile da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna; la detrazione sarà calcolata su importi massimi diversi a seconda dell'età dell'utilizzatore. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • giovani di età inferiore a 35 anni - I canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro; • soggetti di età non inferiore a 35 anni - I canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 10.000 euro. <p>Entrambe le detrazioni spettano alle condizioni di cui all'art. 15, co. 1, lett. b), del Tuir, ovvero le stesse che consentono di usufruire della medesima detrazione per gli interessi</p>	Comma 76 - 82

Special Assist

<p>passivi su mutui fondiari per l'acquisto dell'abitazione principale. Le disposizioni si applicano per i contratti stipulati dall'1/1/16 al 31/12/20</p>	
<p>Premi di risultato del prestatore di lavoro È stata prevista un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% per la tassazione delle seguenti somme, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, corrisposte al prestatore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al co. 188, • somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. <p>L'imposta sostitutiva si applica salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il quale opterebbe così per la tassazione ordinaria delle somme. La possibilità di assoggettare le suddette somme a imposta sostitutiva riguarda il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 50.000.</p>	<p><i>Comma 182</i></p>
<p>Altre fattispecie di erogazioni del datore di lavoro non costituiscono reddito per il prestatore di lavoro Sono state aggiunte ulteriori fattispecie a quelle elencate nell'art. 51 del Tuir, di prestazioni erogate dal datore di lavoro al lavoratore che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per le finalità di cui all'art. 100, co. 1; • le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; • le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. <p>L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (voucher).</p>	<p><i>Comma 183</i></p>
<p>Rientro dei lavoratori altamente qualificati dall'estero Proroga al 2017 i benefici fiscali previsti nella legge n. 238/2010. Con la legge di stabilità 2016 è stato stabilito che i lavoratori rimpatriati di cui all'art. 2, co. 1, della legge n. 238/2010, che si sono trasferiti in Italia entro il 31/12/15 possono applicare per il periodo d'imposta in corso al 31/12/16 e per quello successivo, le agevolazioni previste dalla stessa; l'agevolazione consiste nella detassazione Irpef del reddito da lavoro del 70% (lavoratori), ovvero dell'80% (lavoratrici), in favore dei soggetti che sono rientrati in Italia entro il 31/12/15. In alternativa i lavoratori altamente qualificati possono optare, con le modalità che saranno</p>	<p><i>Comma 259</i></p>

Special Assist

<p>definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per il regime agevolativo per i lavoratori rimpatriati di cui all'art. 16 del decreto internazionalizzazione. Ricordiamo che l'art. 16 del predetto D.lgs. n. 147/2015 ha introdotto una analoga disposizione, anche se di minor portata, per favorire il ritorno di lavoratori qualificati in Italia la quale prevede che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare, in presenza di determinate condizioni.</p>	
<p>Più alte le detrazioni per redditi da pensione Previste nuove e più elevate detrazioni per i redditi derivanti da pensioni. Le detrazioni sono di importo differente a seconda dell'età dei contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contribuenti di età inferiore a 75 anni - se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; ✓ 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; ✓ 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. • contribuenti di età non inferiore a 75 anni - se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno pari a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; ✓ 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro ✓ c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 	<p><i>Comma 290</i></p>
<p>Credito d'imposta spese di negoziazione assistita Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del D.L. 12/9/14, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/11/14, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere</p>	<p><i>Comma 618</i></p>

Special Assist

dall'anno 2016.	
<p>Polizia e forze armate: contributo Viene istituita una detrazione d'imposta per i corpi di polizia, vigili del fuoco e forze armate (pari a 960 euro su base annua). Il contributo non ha natura retributiva e non è soggetto a versamento contributivi.</p>	<i>Comma 972.</i>
<p>Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza Istituito per l'anno 2016 un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. Si rimette ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma.</p>	<i>Comma 982</i>
<p>Due per mille per associazioni culturali Si prevede che per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 110 mln. Le somme non impegnate nel 2016 possono essere impegnate nel 2017.</p>	<i>Comma 985</i>
<p>Regime forfetario – modificata la disciplina Sono state apportate una serie di modifiche alla disciplina del regime forfetario di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, della L. n. 190/2014. Le modifiche riguardano le condizioni di accesso, le particolari agevolazioni per le nuove iniziative e i limiti dei ricavi e compensi al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime.</p>	<i>Commi 111-112-113</i>
<p>Nuova causa di preclusione di accesso al regime - è ora previsto che non possono accedere al regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, maggiori di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. È stata, invece, eliminata la condizione di prevalenza, sempre nell'anno precedente l'accesso al regime, dei redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nuove iniziative - il regime di maggior favore, rispetto a quello del regime forfetario, previsto per l'avvio di nuove attività (start up), è stato ulteriormente agevolato. Infatti, in luogo della riduzione di 1/3 del reddito per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 2 successivi, è stata previsto che per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, invece dell'aliquota del 15% applicabile in linea generale per il regime forfetario, si applica l'aliquota del 5%.</p> <p>La predetta aliquota ridotta si applica, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo, avvalendosi per tale anno della (previgente) riduzione di 1/3 del reddito. In tale ultimo caso, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 5% sarà limitata alle sole ultime 4 annualità del quinquennio agevolato (dal 2016 al 2019), in quanto tali soggetti</p>	

Special Assist

hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di 1/3 del reddito imponibile.

Aspetti contributivi - il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini dei contributi previdenziali. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta su opzione del 35%.

Nuovi limiti per i ricavi/compensi - i forfetari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività la cui misura è diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Al riguardo, sono stati in linea generale innalzati i limiti di ricavi e compensi al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti. La precedente tabella introdotta con la legge di stabilità 2015 è stata sostituita dalla seguente con la legge di stabilità 2016.

Gruppo di settore	Attività ATECO 2007	Soglia ricavi e compensi	Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	30.000	67%

REDDITO D'IMPRESA

Patent box – modificata la disciplina

Con l'articolo 1, co. 37 – 45, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), è stato introdotto nel nostro ordinamento un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,

Comma 148

Special Assist

<p>commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.</p> <p>Alcuni aspetti della disciplina sono stati modificati con la legge di stabilità 2016. In particolare, tra i beni immateriali i cui redditi sono agevolabili, è stata esclusa la più ampia categoria delle “opere dell’ingegno”, a favore di quella più specifica e ristretta di “software protetto da <i>copyright</i>”.</p> <p>È stato, inoltre, specificato che più beni immateriali tra quelli sopra elencati, appartenenti a un medesimo soggetto possono essere considerati come un unico bene immateriale ai fini dell’agevolazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono collegati da vincoli di complementarietà e; • vengono utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi. 	
<p>Trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria</p> <p>I maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni disposta dalla Banca d’Italia per il risanamento o risoluzione di enti creditizi e delle imprese di investimento, disciplinata dal D.lgs. n. 180/2015 non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile Irap del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.</p> <p>I maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in, (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile Irap dell’ente sottoposto a risoluzione. In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riparabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale, non ancora utilizzate.</p> <p>È bene ricordare che gli enti interessati dalle procedure di risanamento e risoluzione di cui al D.lgs. n. 180/2015 sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) banche aventi sede legale in Italia; b) società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario; c) società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario; d) società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro. 	<p>Comma 170 -171</p>
<p>Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori</p> <p>Aggiungendo la lettera o-ter) al co. 2 dell’art. 100 del Tuir, è stato chiarito che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi.</p> <p>Le medesime somme sono deducibili dall’IRAP.</p> <p>Tali agevolazioni si applicano (retroattivamente) dall’esercizio in corso al 31/12/15.</p>	<p>Commi 987– 989</p>
<p>Credito d’imposta Strutture turistico alberghiere esteso ad altre fattispecie di spese</p> <p>Esteso il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche al caso in cui la</p>	<p>Comma 320</p>

Special Assist

<p>ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente. Un decreto ministeriale detterà le disposizioni di attuazione della disposizione.</p> <p>Il credito d'imposta suddetto è stato previsto dall'art. 10 del D.L. n. 83/2014 per il 2014, 2015 e 2016 per le imprese alberghiere esistenti all'1/1/12. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati e concerne le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per alcune altre tipologie di spesa indicate dalla stessa norma istitutiva. In attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 83/2014 è stato emanato il D.M. 7/5/15.</p>	
<p>Credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori</p> <p>Sono esclusi, a decorrere dall'1/1/16, dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. La legge di stabilità 2015 (co. 233) aveva già escluso dall'agevolazione i veicoli euro 0 dal 2015. Sono demandate a un decreto del MEF le modalità per il monitoraggio dei relativi risparmi. Viene quindi dettata la procedura per l'impiego ovvero il recupero di eventuali scostamenti, rispettivamente in aumento o in diminuzione, rispetto ai risparmi stimati.</p> <p>I maggiori e ulteriori risparmi accertati saranno destinati a due finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> il 15% dei risparmi a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto merci su strada; l'85% dei risparmi al Fondo per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale istituito dal co. 866. 	<p><i>Commi 645 e 646</i></p>
<p>Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni</p> <p>I soggetti indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/14. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'1/1/16, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p>	<p><i>Commi 889 - 897</i></p>
<p>Imposta sostitutiva - Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.</p> <p>Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.</p> <p>Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.</p> <p>Cessione - Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee</p>	

Special Assist

<p>all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.</p> <p>Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342/2000, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1/12/17.</p> <p>Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata.</p>	
<p>Ires più bassa dal 2017</p> <p>Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16 (dal 2017 per i soggetti "solari") l'aliquota Ires sarà ridotta dal 27,5 al 24%. Di conseguenza, anche l'aliquota della ritenuta a titolo di imposta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati UE e SEE, di cui all'art. 27, co. 3 ter, del D.P.R. n. 600/1973, passerà dell'1,375% all'1,20%. Tuttavia, pur se si riduce l'imposta pagata dalla società, il carico tributario complessivo sulla partecipazione resterà invariato, in quanto è prevista la successiva rideterminazione (leggasi aumento), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, delle quote di imponibilità di dividendi e plusvalenze derivanti da soggetti Ires (oggi 49,72%), nonché la percentuale di imponibilità per gli utili percepiti da enti non commerciali (oggi 77,74%).</p>	<p><i>Commi 61e 62</i></p>
<p>Addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari</p> <p>Prevista un'addizionale di 3,5 punti percentuali all'aliquota Ires per gli enti creditizi e finanziari a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/1/16 (dal 2017 per i "solari").</p> <p>Detta addizionale opera per gli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992).</p> <p>Non si applica alle imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo.</p> <p>Queste le modalità di applicazione dell'addizionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del Tuir (Consolidato nazionale) dovranno assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale e provvedere al relativo versamento; • i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del Tuir: <ul style="list-style-type: none"> ✓ in qualità di partecipati, dovranno assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale e provvedere al relativo versamento; ✓ in qualità di partecipanti, dovranno assoggettare il proprio reddito imponibile all'addizionale senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata. 	<p><i>Commi 65 e 66</i></p>
<p>Per le banche gli interessi saranno integralmente deducibili</p> <p>Deducibilità integrale degli interessi passivi sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap. Per le sole banche è stata abrogata la disposizione che prevedeva la limitazione della</p>	<p><i>Comma 67</i></p>

Special Assist

<p>deducibilità di tali componenti negativi al 96%. La deducibilità al 96% degli interessi passivi resta ferma per le imprese di assicurazione e per le società capogruppo di gruppi assicurativi. Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16</p>	
<p>Soggetti che hanno la stessa funzione degli Iacp avranno l'Ires dimezzata Rientrano tra i soggetti per i quali l'Ires è ridotta alla metà di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, gli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società (con personalità giuridica) che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31/12/13. Per tali soggetti è stato inoltre stabilito che non si considerano contributi o liberalità, e pertanto non sono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 del Tuir, i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica.</p>	<p><i>Commi 89 e 90</i></p>
<p>Ammortamento maggiorato per i nuovi beni strumentali I titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano/hanno effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15/10/15 al 31/12/16, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, potranno maggiorare del 40%, senza impatti sull'acconto del periodo d'imposta successivo al 31/12/15, né sugli studi di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo di acquisizione (ad esempio, un cespite acquistato per 200.000 euro rileva ai fini del calcolo degli ammortamenti per 280.000 euro). • i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'art. 164, co. 1, lettera b), del Tuir (ad esempio, il limite per le autovetture di 18.075,99 euro diventa di 25.306,39 euro). <p>La maggiorazione sul costo di acquisizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31/12/88, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; • agli investimenti in fabbricati e costruzioni; • agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 alla legge di stabilità 2016 di seguito indicati. 	<p><i>Commi 91-94 e 97</i></p>

Special Assist

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%
<p>Ammortamento di avviamento e marchi in 5 anni in caso di aggregazioni aziendali Per le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/15 è raddoppiata la quota di costo deducibile dei maggiori valori relativi all'avviamento e ai marchi d'impresa affrancati con l'aliquota del 16%.</p> <p>In caso di conferimento d'azienda è possibile assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap con l'aliquota del 16%.</p> <p>In tal caso, la deduzione delle quote di ammortamento di cui all'art. 103 del Tuir e dal valore della produzione ai fini Irap del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa poteva essere effettuata in misura non superiore a 1/10, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.</p> <p>Con la legge di stabilità 2016 è stato stabilito che l'ammortamento dei suddetti beni immateriali può essere effettuato in quote non superiori a 1%, dunque anche in 5 anni.</p>				Commi 95 e 96
<p>Spese deducibili secondo le regole ordinarie anche se derivanti da operazioni con imprese di Paesi black list Abrogati i co. da 10 a 12-bis dell'art. 110 del Tuir, già modificati con il decreto internazionalizzazione, che prevedevano la deducibilità limitata al valore normale delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.</p> <p>Tali costi, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15, potranno essere dedotti in base alle ordinarie disposizioni del Tuir, ossia allo stesso modo di quelli non derivanti da operazioni con soggetti black list.</p>				Commi 142-143
<p>Cambiano ancora i criteri per individuare i Paesi black list ai fini della disciplina CFC A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15 non ci saranno</p>				Commi 142 e 143

Special Assist

<p>più black list ai fini della disciplina CFC (controlled foreign companies) – secondo cui se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, ciò ad eccezione dei Paesi UE o SEE con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. E' compito del contribuente accertare tale circostanza.</p> <p>I redditi del soggetto non residente, imputati secondo la disciplina CFC, saranno assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente la quale dovrà essere, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società.</p>	
<p>Sostituzione degli autocaravan inquinanti: credito d'imposta per il rivenditore che attua lo sconto</p> <p>Per la sostituzione degli autocaravan di cui all'art. 54, co. 1, lett. m), del codice della strada, di categoria «euro0 », «euro 1» o euro 2» con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad « euro 5 » è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato.</p> <p>Il contributo direttamente scontato dal prezzo di vendita dal rivenditore a cui sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione. È prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità attuative.</p> <p>L'agevolazione si applica per gli autocaravan nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1/1/16 e fino al 31/12/16 e immatricolati entro il 31/3/17.</p>	<p><i>Comma 85 e 86</i></p>
<p>Investimenti in beni strumentali al sud: agevolazioni</p> <p>Previsto un credito d'imposta per l'acquisizione da parte di imprese dall'1/1/16 fino al 31/12/19 di alcune tipologie di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE; ● Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE. 	<p><i>Commi 98-106</i></p>
<p>Misura del credito d'imposta - Il credito d'imposta è attribuito nelle seguenti misure massime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 20% per le piccole imprese; ● 15% per le medie imprese; ● 10% per le grandi imprese. <p>Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1,5 milioni di euro per le piccole imprese; ● 5 milioni di euro per le medie imprese ● 15 milioni di euro per le grandi imprese, <p>eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni</p>	

Special Assist

d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro

Beni strumentali agevolabili - è agevolabile l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Soggetti esclusi - L'agevolazione non si applica:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31/7/14.

Modalità per usufruire dell'agevolazione - Per ottenere il credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate, le cui modalità, termini di presentazione e contenuto saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

L'Agenzia delle entrate comunicherà alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, il quale:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Assegnazione agevolata beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice

Le società sia di capitali sia di persone, titolari di beni non utilizzati ai fini del ciclo economico (beni immobili non strumentali per destinazione e beni mobili registrati non utilizzati strumentalmente), possono - tramite assegnazione/cessione ai soci o anche attraverso la trasformazione in società semplice da effettuarsi entro il 30/9/16 - estromettere dal regime di impresa detti beni attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative.

L'imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile (minore tra mercato e catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

L'agevolazione non copre i profili Iva dell'operazione, i quali pertanto andranno regolati nei modi ordinari.

Comma 115-
120

Beni la cui assegnazione è agevolata - possono essere assegnati gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione non utilizzati quali strumentali nell'attività. Possono, dunque, essere assegnati:

- immobili di civile abitazione concessi in locazione, comodato o destinati alla vendita
- immobili strumentali per natura, sempre che non utilizzati direttamente dalla società.
- terreni non coltivati o comunque non utilizzati nell'esercizio di attività agricole.
- beni mobili iscritti in pubblici registri. Si tratta delle autovetture (cd. aziendali) che possono essere assegnate ai soci se non sono strumentali, ossia senza le quali l'attività non esisterebbe (non possono essere assegnate ad esempio, auto per l'impresa che le noleggia o utilizzate per l'attività di taxi).

Trasformazione agevolata in società semplice – è possibile optare per la trasformazione in società semplice se:

- la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili o dei beni mobili registrati previsti dalla norma. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Resta il fatto che l'attività effettivamente svolta deve essere prevalentemente orientata alla gestione dei suddetti beni;
- la compagine societaria deve essere composta dagli stessi soci che erano tali al 30/9/15, salvo il caso in cui vengano iscritti nuovi soci entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1/10/15.

In tal caso i beni presenti nel patrimonio della società trasformate che non possono godere dell'agevolazione perché non possiedono le necessarie caratteristiche (diversi quindi da immobili e mobili registrati), devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari.

Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale

Entro il 31/5/16 l'imprenditore individuale può estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali (per destinazione e per natura), posseduti al 31.10.2015 con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dell'1/1/16. L'obiettivo della norma agevolativa è quello di consentire agli imprenditori individuali di passare l'immobile aziendale alla sfera privata con imposte ridotte. L'agevolazione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.

L'imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile (minore tra mercato e catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

L'agevolazione non copre i profili Iva dell'operazione, i quali pertanto andranno regolati nei modi ordinari.

Comma 121

Modificata la disciplina del credito d'imposta per il cinema (tax credit cinema).

Ridefinito il credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica previsto dai commi da 325 a 337 della legge n. 244/2007. In particolare, le modifica la legge finanziaria 2008 riguardano:

- l'estensione del credito d'imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all'estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40% ivi indicata è la misura massima del credito d'imposta e che con il decreto ministeriale attuativo è possibile differenziare le aliquote di agevolazione;
- l'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al tax credit, il quale è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero);
- la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione (dall'attuale 15%, al range 15-30%). È stato aumentato inoltre a 6.000.000 il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda;
- la previsione di un'aliquota massima del 15% - dunque modulabile - e non più in misura pari al 15%, per il tax credit per la distribuzione e l'eliminazione della differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza a 2.000.000 il limite massimo del beneficio

Comma 331

Special Assist

<p>spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata dal 30% ad un massimo del 40% delle spese sostenute. È stata estesa l'ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica" (attiva, cioè, prima del 1/1/80); • abrogato dall'1/1/16, l'art. 6, co. da 2-bis a 2-sexies, del D.L. n. 83/2012, che concedeva un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dall'1/1/80. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge. 	
<p>ZFU Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'art. 37, co. 1, del D.L. 18/10/12, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del D.L. 6/7/11, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del citato D.L. n. 179/2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.</p>	<i>Comma 604</i>
<p>ZFU nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma Istituita una zona franca nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29/5/12. La zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di</p> <ul style="list-style-type: none"> • San Giacomo delle Segnate, • Quingentole, • San Giovanni del Dosso, • Quistello, • San Benedetto Po, • Moglia, Gonzaga, • Poggio Rusco e • Suzzara. 	<i>Comma 445</i>
<p>Le agevolazioni alle imprese localizzate nella ZFU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zfu fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta; • esenzione dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zfu nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; • esenzione dall'Imu per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica. <p>Quali imprese possono beneficiare delle agevolazioni - le imprese localizzate all'interno della zona franca con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/03, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18/4/05, e avere avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti 	

Special Assist

<p>inferiore o uguale a 5;</p> <ul style="list-style-type: none"> • appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; • essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31/12/14; • svolgere la propria attività all'interno della zona franca; • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. <p>Per accedere alle agevolazioni, i soggetti devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zfu.</p>	
<p>Credito d'imposta per le fondazioni bancarie Previsto un credito d'imposta, pari al 75% dei versamenti dalle Fondazioni bancarie effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. • è cedibile (cessione esente da imposta di registro) a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. 	Comma 392
<p>Trattamento tributario delle DTA per gli istituti in risoluzione La trasformazione in credito d'imposta delle DTA, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione, decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Tale disposizione si applica a decorrere dal 23 novembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180).</p>	Commi 850 e 851
<p>Dedurre in un unico esercizio di svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione: decorrenza Le norme (contenute nel D.L. n. 83/2015) che permettono di dedurre in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) le svalutazioni e le perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14, in luogo del periodo d'imposta in corso al 31/12/15; in tal modo esse si applicano anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare.</p>	Comma 852
<p>Versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte Escluse dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.</p>	Comma 853
<p>Disposizioni di coordinamento Con finalità di coordinamento, la disposizione abroga il D.L. n. 183/2015 fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.</p>	Comma 854
<p>Banche-aumenti di capitale Modificato il co. 19 dell'art. 6 del D.L. 31/5/10, n. 78. Società quotate e istituti bancari sono esclusi dal novero delle società partecipate alle quali le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite</p>	Comma 740

Special Assist

di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali.	
<p>Compensazione fiscale per gli avvocati</p> <p>A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto(IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure.</p>	Commi 778 – 780
IRAP	
<p>Produttori agricoli esenti da Irap</p> <p>I soggetti che fino al 2015 erano soggetti a Irap con aliquota all'1,9% sono ora esclusi dal tributo. I contribuenti che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/15 non sono più soggetti passivi Irap sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chi esercita una attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir; • le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8 del D.lgs. n. 227/2001; • le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. n.601/1973. Si tratta delle cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivano dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalente dai soci). 	Comma 70
<p>Completa deducibilità del costo del lavoro ai fini Irap Irap estesa ai lavoratori stagionali</p> <p>La deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'articolo 11 del D.lgs. n. 446/1997, prevista con la legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) è ora applicabile anche ai lavoratori stagionali nei limiti del 70% di tale differenza calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta. La deduzione spetta a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.</p>	Comma 73
<p>Aumentano le deduzioni Irap forfetarie per i soggetti Irpef</p> <p>I seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S.n.c. e S.a.s. e società ad esse equiparate, nonché persone fisiche esercenti attività commerciali; • persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni, 	Commi 123-124

Special Assist

<p>possono dedurre, oltre alle deduzioni forfetarie stabilite a seconda della base imponibile Irap, una maggiorazione che è stata aumentata con la legge di stabilità 2016.</p> <p>In seguito agli aumenti tali soggetti potranno dedurre dalla base imponibile Irap i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> euro 8.000 + 5.000 = 13.000 euro se la base imponibile non supera euro 180.759,91; euro 6.000 + 3.750 = 9.750 euro se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; euro 4.000 + 2.500 = 6.500 euro se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; euro 2.000 + 1.250 = 3.250 euro se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91. 	
<p>Niente Irap per i medici che svolgono attività all'interno di strutture convenzionate</p> <p>Non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'Irap per i medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, se percepiscono per l'attività svolta presso tali strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.</p> <p>L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo <i>standard</i> e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ammontare del reddito realizzato; le spese direttamente connesse all'attività svolta. 	Comma 125
IVA	
<p>Dal 2017 aliquote IVA più alte</p> <p>È già previsto un aumento delle aliquote Iva a partire dal 2017. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'aliquota del 10% aumenterà di 3 punti percentuali (13%) dall'1/1/17; l'aliquota del 22% aumenterà di 2 punti percentuali (24%) dall'1/1/17 e di un ulteriore punto percentuale (25%) dall'1/1/18. <p>Gli aumenti dell'Iva potranno essere evitati con l'adozione di provvedimenti di contenimento della spesa.</p>	Comma 6
<p>Rimborsi Iva (tax free shopping)</p> <p>Gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento potranno effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (Tax free shopping).</p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, saranno determinate le percentuali minime di rimborso, che gli intermediari del servizio, dovranno applicare.</p>	Comma 368
<p>Aumento compensazione IVA sulle carni</p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31/1/16 ai sensi dell'art. 34, co. 1, del D.P.R. 26/10/72, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10%</p> <p>Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.</p>	Comma 908

Special Assist

<p>Presunzione di cessione per i generi alimentari</p> <p>Per la cessione gratuita di generi alimentari è stata aumentata da 5.164 euro a 15.000 euro il limite entro il quale per le donazioni di beni, oltre a quelli facilmente deperibili, non è necessaria la particolare procedura prevista dall'art. 2, co. 2, del D.P.R. n. 441/1997, secondo cui le cessioni previste dall'art. 10, n. 12), del D.P.R. n. 633/1973, devono essere provate tramite comunicazione scritta, almeno 5 giorni prima della consegna, da parte del cedente all'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti.</p>	Comma 396
<p>Più ampio il campo di applicazione delle note di credito Iva</p> <p>Dal 2016 sarà possibile emettere note di variazione anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni in reverse charge; • per i casi di risoluzione contrattuale per inadempimento relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, e dunque portare in detrazione l'Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali. <p>In pratica, con effetto dall' 1/1/17 si consente ai fornitori, che hanno venduto beni o servizi a clienti che sono stati assoggettati a procedure concorsuali, di recuperare, con una nota di variazione, l'imposta versata e non incassata. Il recupero è ammesso già alla data di apertura della procedura concorsuale e non comporta alcun correlativo debito d'imposta in capo al cliente.</p> <p>Si evita così ai fornitori di dover versare all'erario l'IVA relativa ad un corrispettivo che non sarà mai incassato o che sarà, successivamente, incassato solo parzialmente.</p> <p>Si ricorda che con la normativa previgente era ammesso il recupero dell'IVA, previa emissione di una fattura rettificativa, solo alla chiusura della procedura concorsuale.</p>	Commi 126-127
<p>Reverse charge esteso ai rapporti nell'ambito del consorzio</p> <p>Esteso il meccanismo del reverse charge anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto a emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. Split payment). L'efficacia della nuova misura è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.</p>	Comma 128
<p>IVA cooperative sociali</p> <p>Estesa l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali ai soggetti indicati dalla legge e non solo, dunque, a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.</p>	Comma 960
<p>Marina Resort e strutture ricettive all'aria aperta sono equiparati ai fini Iva</p> <p>A decorrere dall'1/1/16 le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.</p> <p>È stata resa permanente l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta dei cd. Marina resort, L'equiparazione era, in precedenza, prevista fino al 31/12/15.</p>	Comma 365

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
<p>Proroga adempimenti tributari Lampedusa Prorogato al 15/12/16 il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi nell'isola di Lampedusa.</p>	<i>Comma 599</i>
<p>Compensazione delle cartelle con crediti verso la PA Anche per il 2016 sarà possibile compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22/5/12 e 25/6/12, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico dovrà individuare le modalità attuative per il 2016.</p>	<i>Comma 129</i>
<p>Le conseguenze del mancato versamento delle imposte da parte dei notai Per il mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio e al suo rinvio a giudizio; • all'emissione di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio. <p>Se il Fondo provvede al pagamento dei tributi è surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. È prevista la destituzione per il notaio che commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.</p>	<i>Commi 139 - 141</i>
<p>Modificata la disciplina dei termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi Sono stati allungati di 1 anno i termini di accertamento ai fini Iva e imposte sui redditi. In particolare, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</p> <p>Inoltre, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31/12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Entro lo stesso termine l'amministrazione potrà notificare l'avviso di accertamento conseguente alla presentazione di dichiarazione Iva nulla, ipotesi in precedenza non esplicitamente regolato dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>L'allungamento dei termini si applica agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/16 e ai periodi successivi.</p> <p>Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p> <p>È stato, inoltre, abrogata la disposizione relativa al raddoppio dei termini in caso di</p>	<i>Comma 130 e131</i>

Special Assist

<p>violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati di cui alla L. n. 74/2000.</p> <p>Per tali periodi d'imposta viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini per l'accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.lgs. n.74/2000. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria (compresa la G.d.F.), sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento.</p> <p>Infine, resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure. Pertanto, i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31/12/15, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari, al 31/12/16.</p>	
<p>Entrata in vigore l'1/1/16 la riforma delle sanzioni del D.lgs. n. 158/2015 – Sanzioni voluntary disclosure</p> <p>Entra in vigore con un anno di anticipo (1/1/16) rispetto a quanto previsto dallo stesso D.lgs. n. 158/2015 (1/1/17).</p> <p>Restano ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme sulla voluntary disclosure (legge n. 186/2016), vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.</p> <p>È stato inoltre stabilito che, ai soli fini della voluntary disclosure, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, possono essere notificati mediante PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura, se il contribuente manifesta la propria volontà in tal senso.</p>	<i>Comma 133</i>
<p>Nuovo piano di rateazione per chi è decaduto</p> <p>In caso di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione i contribuenti che, nei 36 mesi antecedenti il 15/10/15, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, se entro il 31/5/16 riprendano il versamento della 1° delle rate scadute.</p> <p>Tuttavia, bastano solo 2 rate non pagate, anche non consecutive per causare la decadenza dal piano di rateazione a cui il debitore è stato riammesso.</p>	<i>Comma 134-138</i>
<p>Obbligo delle imprese multinazionali di rendicontazione annuale Paese per Paese</p> <p>Le imprese multinazionali dovranno trasmettere una rendicontazione annuale che riporti Paese per Paese l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, e altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà stabilire le modalità attuative della disposizione.</p> <p>La rendicontazione dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti residenti che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750.000.000 euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> <p>Prevista una sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri.</p> <p>All'obbligo di rendicontazione sono tenute anche le società controllate residenti nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia</p>	<i>Comma 145</i>

Special Assist

<p>residente in uno Stato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese; • non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese; • è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese. 	
<p>Obblighi di informazione per beni e prestazioni ricevuti dall'estero Chi acquista di beni o riceve prestazioni di servizi da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato sarà tenuto a nuovi obblighi informativi i criteri generali saranno stabiliti da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà successivamente le modalità tecniche di applicazione della disposizione.</p>	Comma 147
<p>Sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili Dopo la eventuale sospensione ad opera di un D.M. degli obblighi tributari in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili, la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avverrà, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. È possibile richiedere, con istanza, la rateizzazione (max 18 rate) anche dei tributi non sospesi né differiti, che scadono nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.</p>	Comma 429
<p>Dopo la sospensione per eventi eccezionali i versamenti dovranno effettuarsi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione Nel caso di sospensione dei termini di versamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, siano sospesi, l'effettuazione dei versamenti interessati dalla sospensione dovrà essere effettuata non più entro 30 giorni, bensì entro il mese successivo dal termine del periodo di sospensione.</p>	Comma 431
TRIBUTI LOCALI – IMPOSTE SULLA CASA	
<p>Base imponibile Imu e Tasi ridotta alla metà per l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti Non rientra più nella discrezionalità dei comuni considerare o meno ai fini IMU come adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, a determinate condizioni. Dal 2016 l'agevolazione è prevista a prescindere dal provvedimento dell'ente locale ma consiste in una riduzione della base imponibile del 50% sia ai fini Imu che Tasi per tali unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per usufruire dell'agevolazione le unità immobiliari devono essere concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:</p>	Comma 10

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> • il contratto sia registrato; • il comodante: <ul style="list-style-type: none"> ✓ possieda un solo immobile in Italia e ✓ risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>L'agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</p> <p>Il comodante dovrà attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu.</p>	
<p>Niente Imu per i fabbricati strumentali di Trento e Bolzano</p> <p>Le province autonome di Trento e di Bolzano non potranno più prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati a Imu nel rispetto del limite delle aliquote (max 0,2% min 0,1%).</p>	<i>Comma 11</i>
<p>Imi (Bolzano) e Ims (Trento) sostituiscono per la componente immobiliare l'Irpef</p> <p>Come previsto per l'Imu, dal periodo d'imposta 2014, anche l'imposta municipale immobiliare (IMI - Bolzano), e l'imposta immobiliare semplice (IMS - Trento) sostituiscono, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Di conseguenza, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI e IMS non concorre alla base imponibile Irpef.</p>	<i>Comma 12</i>
<p>Cambiano i criteri di esenzione Imu dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina</p> <p>Dal 2016, l'esenzione dall'Imu per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina prevista dall'art. 7, co. 1, lett. h) del D.lgs. n. 504/1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993, la quale in allegato ha un elenco dei Comuni sul cui territorio i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla circolare sono esenti dall'Imu.</p> <p>Sono sempre esenti dall'Imu, indipendentemente dall'ubicazione, i terreni agricoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; • dei comuni delle isole minori di cui all'allegato A alla legge n. 448/2001; • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. 	<i>Comma 10 e 13</i>
<p>Niente Imu per le coop edilizie a proprietà indivisa assegnate agli studenti anche fuori sede</p> <p>L'esenzione da Imu per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, è stata estesa alle stesse unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p>	<i>Comma 15</i>
<p>Imu e Tasi sono ridotti se l'immobile è locato a canone concordato</p> <p>Per gli immobili locati a canone concordato l'Imu e la Tasi, sono determinati applicando le rispettive aliquote stabilite dal comune, ridotte al 75%.</p>	<i>Commi 53 e 54</i>
<p>Rendita degli opifici e capannoni (gruppi D ed E) determinata con stima diretta dal 2016, senza gli imbullonati</p> <p>Dall'1/1/16, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale</p>	<i>Comma 21</i>

Special Assist

<p>e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sarà effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Dalla stima saranno esclusi i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo e, pertanto, tali macchinari (cd. imbullonati) non saranno più assoggettati a Imu.</p> <p>È possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità. Qualora gli atti di aggiornamento siano presentati entro il 15/6/16 le rendite rideterminate avranno effetto dall'1/1/16 ai fini dell'Imu del periodo d'imposta 2016.</p>	
<p>L'abitazione principale è esclusa dalla Tasi</p> <p>Dal presupposto della Tasi sono state escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ricordiamo che nel caso in cui l'utilizzatore è diverso dal possessore (es. immobile locato) l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è detenuta da un utilizzatore che la destina ad abitazione principale, quest'ultimo non sarà tenuto al pagamento del tributo, mentre il possessore dovrà versare la Tasi nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (ovvero per il 90%, in mancanza di delibera). È bene evidenziare che l'esclusione dell'abitazione principale dal tributo non riguarda le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali, in base alla disciplina generale, il tributo è dovuto e, in presenza di un proprietario e di un detentore, dovrà essere versato da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale (90 e 10%).</p>	<i>Comma 14</i>
<p>Esclusa dall'Ivie la casa coniugale assegnata al coniuge</p> <p>L'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) non si applica all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Con la legge di stabilità 2016 l'esenzione è stata estesa alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esenzione non si applica alle unità immobiliari che in Italia sarebbero classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>	<i>Comma 16</i>
<p>Tributi locali (non tutti e non per tutti gli enti locali) bloccati ai livelli del 2015</p> <p>Prevista una sospensione per il 2016 degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.</p> <p>In arrivo con la conversione del decreto milleproroghe altre esclusioni dalla sospensione.</p>	<i>Comma 26</i>
<p>I criteri di determinazione delle tariffe Tari</p> <p>La tariffa sui rifiuti (TARI) deve essere determinata tenendo conto dei criteri determinati</p>	<i>Comma 27</i>

Special Assist

<p>con il regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999. Il Comune, in alternativa, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. È stato, inoltre, esteso al 2016 e 2017 il periodo transitorio in cui è consentito ai comuni, nelle more della revisione del citato D.P.R., di prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4 e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.</p>	
<p>Abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità – interpretazione autentica L'abrogazione dell'art. 11, co. 10, della L. 27/12/97, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore della norma abrogativa (art. 23, co. 7, del D.L. n. 83/2012).</p>	Comma 739
IMPOSTA DI REGISTRO – IPOTECARIE - CATASTALI	
<p>Imposta di registro agevolata per gli acquisti da parte delle banche di immobili concessi in leasing a utilizzatori che hanno i requisiti per usufruire dell'agevolazione prima casa Prevista l'aliquota dell'imposta di registro agevolata all'1,5% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili a favore di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, se hanno per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da destinare alla locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni le agevolazioni "prima casa". In pratica le banche e gli intermediari finanziari avranno diritto all'aliquota agevolata sull'acquisto dell'immobile se l'utilizzatore dell'immobile concesso in leasing ha i requisiti per usufruire dell'agevolazione cd. prima casa. Si applica l'aliquota dell'1,5% anche gli atti relativi alle successive cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per la concessione delle agevolazioni "prima casa". Qualora invece, non ricorrono le condizioni per ottenere le agevolazioni "prima casa" l'aliquota da applicare è il 9%. Per le cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing, l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. Le disposizioni si applicano dall'1/1/16 al 31/12/20.</p>	Comma 83
<p>Imposta di registro proporzionale sulle cessioni di contratti di leasing di immobili abitativi Si applica l'imposta di registro proporzionale alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di leasing di immobili abitativi, anche da costruire ed ancorché assoggettati a Iva, di cui all'art. 10, co.1, numero 8-bis) del D.P.R. n. 633/1972, se il cessionario non ha i requisiti prima casa. Le disposizioni si applicano dall'1/1/16 al 31/12/20.</p>	Comma 83
<p>Atti di trasferimento della proprietà di aree utilizzate per case popolari sempre esenti da imposte Sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e</p>	Comma 58

Special Assist

<p>catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli atti di trasferimento della proprietà delle aree utilizzate per la costruzione di case economiche e popolari; • gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse; • gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi; • gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale. <p>Con disposizione di tipo interpretativo e, dunque, avente effetto retroattivo, è stato precisato, che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.</p>	
<p>Agevolazioni prima casa: sarà possibile vendere successivamente l'immobile già posseduto L'agevolazione cd. prima casa (aliquota del 2% dell'imposta di registro/ 4% Iva) è concessa anche se si ha già un'altra abitazione acquistata con l'agevolazione, a condizione di vendere quest'ultima entro 1 anno. Ciò a condizione che l'acquirente sia in possesso degli altri requisiti previsti che, lo ricordiamo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività; • nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (tale presupposto ora di fatto viene modificato). <p>Se l'immobile non viene alienato entro l'anno sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte</p>	<i>Comma 55</i>
<p>Esenti da imposte gli atti conseguenti a piani di ricomposizione fondiaria Esenti da imposte (registro, ipotecaria, catastale e bollo) tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane</p>	<i>Comma 57</i>
<p>Imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli Disposto l'aumento dal 12% al 15% dell'imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti IAP iscritti alla previdenza agricola.</p>	<i>Comma 905</i>
<p>Agevolazioni piccola proprietà contadina Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (art. 2, co. 4-bis, del D.L. 30/12/09, n. 194) si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati. Sono estese al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina (art. 2, co. 4-bis, del D.L. 30/12/09, n. 194, convertito dalla L. 26/2/10, n. 25), consistenti nella fissazione in misura fissa dell'imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell'1 per cento dell'imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.</p>	<i>Commi 906-907</i>

VARIE	
<p>Nuova disciplina del canone Rai Modificata la disciplina dell'abbonamento alla televisione, di cui regio decreto-legge n. 246/1938 e fissato in 100 l'importo per il 2016. La detenzione di un apparecchio televisivo si presume nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. È possibile superare tale presunzione esclusivamente tramite una dichiarazione, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, da presentarsi all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con modalità che saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione è valida solo per l'anno in cui è stata presentata. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Il pagamento del canone avviene in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Per il 2016, nella prima fattura successiva all'1/7/16 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, comprese quelle già rilasciate all'1/1/16, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. A decorrere dall' 1/1/16 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento.</p>	Commi 152 – 159
<p>Abrogata la tassa sulle unità da diporto Abrogata la disposizione (art. 16, co. 2, del D.L. n. 201/2011) che prevedeva il pagamento di una tassa annuale in base alla relativa lunghezza, delle unità da diporto.</p>	Comma 366
<p>Per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari è dovuta una tassa Dall'1/1/16 le iscrizioni all'albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 31, co. 4, del D.lgs. n.58/1998, sono assoggettate alla tassa sulle concessioni governative di 168 euro di cui all'art. 22 della tariffa al D.P.R. n. 641/1972.</p>	Comma 35
<p>Società benefit Prevista la "società <i>benefit</i>", la quale nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina. La società <i>benefit</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire; • può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole "Società benefit" o 	Comma 376- 382

Special Assist

l'abbreviazione "SB" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.	
<p>Tetto per i pagamenti in contanti Aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante nonché per il trasferimento di libretti al portatore. Resta fermo il limite di 1.000 euro per gli assegni trasferibili.</p>	<i>Commi 898 e 899</i>
<p>Pagamenti elettronici Esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Esteso, dal 1° luglio 2016, l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.</p>	<i>Commi 900 e 901</i>
<p>Money transfer È stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") la soglia rimane pari a € 1.000. È prevista, altresì, l'abrogazione delle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 12, co. 1.1., D.L. n. 201/2011 che prevede(va) l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la relativa tracciabilità; • art. 32-bis, co. 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) l'obbligo da parte dei soggetti della filiera dell'autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. 	<i>Commi 902 e 903</i>
<p>Emolumenti delle PP.AA. superiori a mille euro Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.</p>	<i>Comma 904</i>
<p>Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese L'art. 52, co. 3, lett. b) del D.lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.</p>	<i>Comma 911</i>
<p>Esenzione da ogni tipo di imposta per gli atti relativi a controversie sui masi chiusi Ogni atto e documento relativo a procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, nonché relativi all'apertura della relativa successione sono esenti dall'imposta di bollo, di</p>	<i>Comma 917</i>

Special Assist

registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. Le disposizioni introdotte si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i termini di accertamento e di riscossione.	
<p>Giochi A decorrere dall'1/1/16, il PREU sulle newslot passa dal 15 al 17,5 per cento e la percentuale minima destinata alle vincite (pay out) si riduce dal 74 al 70 per cento. Il PREU viene aumentato con la medesima decorrenza del 1° gennaio anche con riguardo alle video lottery terminal (apparecchi in rete telematica che si attivano solo in presenza di un collegamento alla rete stessa e che possono essere installati solo in sale destinate all'attività di gioco, con accesso precluso ai minori), dal 5 al 5,5 per cento.</p>	Commi 918-919
<p>Regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza A decorrere dal 1° gennaio 2016 è previsto il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento). Il margine è costituito dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. A decorrere dal 1° gennaio 2016 si applica il passaggio al regime della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche, e, a decorrere dall'1/1/17, per il Bingo a distanza (20 per cento).</p>	Commi 944 e 945
<p>Responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale Il centro di assistenza fiscale è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme.</p>	Comma 957
<p>Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata Apportate modifiche relativamente alla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. In particolare si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015, all'art.1 della L. 27/12/13, n. 147, i co. 586 e 587 sono abrogati. Essi prevedevano, rispettivamente, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; • il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui sopra è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. 	Commi 949-957

Special Assist

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST	
Ordinary Assist	Norme e provvedimenti Prassi agenzie fiscali e altri enti Dottrina
 Special Assist	Norme in dettaglio
LoSaiChe	Schemi e tabelle
Alert	Lettera al cliente

Descrizione	Special Assist n.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016"	
IMPOSTE SUI REDDITI – VARIE <ul style="list-style-type: none"> ✓ Non costituisce fringe benefit per gli atleti professionisti il costo sostenuto dalle società sportive per l'assistenza nelle trattative - Comma 8 ✓ Rivalutazione terreni e partecipazioni - Commi 887 e 888 ✓ Rivalutazione reddito dominicale e agrario - Comma 909 ✓ Reddito agrario-attività connesse - Commi 910 e 912 ✓ Come cambiano le spese detraibili - Comma 954, lettere a) e b) ✓ Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti -Comma 954, lettera b-bis) ✓ Credito d'imposta per strumenti musicali -Comma 984 ✓ Borse di studio Erasmus esenti da Irpef – Commi 50 e 51 ✓ Sono assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi dei soci delle cooperative artigiane - Comma 114 ✓ I risarcimenti per le vittime dell'alluvione di Sarno sono esenti da tributi - Commi 458-464 ✓ Detraibile dall'Irpef l'Iva sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale - Comma 56 ✓ Prorogate le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica - Commi 74, 87 e 88 ✓ Prorogate le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili - Comma 74 ✓ Detrazione per l'acquisto di mobili per le coppie che acquistano l'abitazione - Comma 75 ✓ Detraibili i canoni di leasing per l'acquisto dell'abitazione - Comma 76 - 82 ✓ Premi di risultato del prestatore di lavoro - Comma 182 ✓ Altre fattispecie di erogazioni del datore di lavoro non costituiscono reddito per il prestatore di lavoro - Comma 183 ✓ Rientro dei lavoratori altamente qualificati dall'estero - Comma 259 ✓ Più alte le detrazioni per redditi da pensione - Comma 290 ✓ Credito d'imposta spese di negoziazione assistita - Comma 618 ✓ Polizia e forze armate: contributo - Comma 972 ✓ Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza - Comma 982 ✓ Due per mille per associazioni culturali - Comma 985 ✓ Regime forfetario – modificata la disciplina - Commi 111- 112-113 	1/2016

33

Special Assist

REDDITO D'IMPRESA

- ✓ Patent box – modificata la disciplina - Comma 148
- ✓ Trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria - Comma 170 -171
- ✓ Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori - Commi 987–989
- ✓ Credito d'imposta Strutture turistico alberghiere esteso ad altre fattispecie di spese - Comma 320
- ✓ Credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori - Commi 645 e 646
- ✓ Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni - Commi 889 - 897
- ✓ Ires più bassa dal 2017 - Commi 61e 62
- ✓ Addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari - Commi 65 e 66
- ✓ Per le banche gli interessi saranno integralmente deducibili - Comma 67
- ✓ Soggetti che hanno la stessa funzione degli Iacp avranno l'Ires dimezzata - Commi 89 e 90
- ✓ Ammortamento maggiorato per i nuovi beni strumentali - Commi 91-94 e 97
- ✓ Ammortamento di avviamento e marchi in 5 anni in caso di aggregazioni aziendali - Commi 95 e 96
- ✓ Spese deducibili secondo le regole ordinarie anche se derivanti da operazioni con imprese di Paesi black list - Commi 142-143
- ✓ Cambiano ancora i criteri per individuare i Paesi black list ai fini della disciplina CFC - Commi 142 e 143
- ✓ Sostituzione degli autocaravan inquinanti: credito d'imposta per il rivenditore che attua lo sconto - Comma 85 e 86
- ✓ Investimenti in beni strumentali al sud: agevolazioni - Commi 98-106
- ✓ Assegnazione agevolata beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice - Comma 115-120
- ✓ Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale - Comma 121
- ✓ Modificata la disciplina del credito d'imposta per il cinema (tax credit cinema) - Comma 331
- ✓ ZFU - Comma 604
- ✓ ZFU nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma - Comma 445
- ✓ Credito d'imposta per le fondazioni bancarie - Comma 392
- ✓ Trattamento tributario delle DTA per gli istituti in risoluzione - Commi 850 e 851
- ✓ Dedurre in un unico esercizio di svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione: decorrenza - Comma 852
- ✓ Versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte - Comma 853
- ✓ Disposizioni di coordinamento - Comma 854
- ✓ Banche-aumenti di capitale - Comma 740
- ✓ Compensazione fiscale per gli avvocati - Commi 778 – 780

IRAP

- ✓ Produttori agricoli esenti da Irap - Comma 70
- ✓ Completa deducibilità del costo del lavoro ai fini Irap Irap estesa ai lavoratori stagionali - Comma 73

Special Assist

- ✓ Aumentano le deduzioni Irap forfetarie per i soggetti Irpef - Commi 123-124
- ✓ Niente Irap per i medici che svolgono attività all'interno di strutture convenzionate - Comma 125

IVA

- ✓ Dal 2017 aliquote IVA più alte - Comma 6
- ✓ Rimborsi Iva (tax free shopping) - Comma 368
- ✓ Aumento compensazione IVA sulle carni - Comma 908
- ✓ Presunzione di cessione per i generi alimentari - Comma 396
- ✓ Più ampio il campo di applicazione delle note di credito Iva - Commi 126-127
- ✓ Reverse charge esteso ai rapporti nell'ambito del consorzio - Comma 128
- ✓ IVA cooperative sociali - Comma 960
- ✓ Marina Resort e strutture ricettive all'aria aperta sono equiparati ai fini Iva - Comma 365

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- ✓ Proroga adempimenti tributari Lampedusa - Comma 599
- ✓ Compensazione delle cartelle con crediti verso la PA - Comma 129
- ✓ Le conseguenze del mancato versamento delle imposte da parte dei notai - Commi 139 – 141
- ✓ Modificata la disciplina dei termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi - Comma 130 e 131
- ✓ Entrata in vigore l'1/1/16 la riforma delle sanzioni del D.lgs. n. 158/2015 – Sanzioni voluntary disclosure - Comma 133
- ✓ Nuovo piano di rateazione per chi è decaduto - Comma 134-138
- ✓ Obbligo delle imprese multinazionali di rendicontazione annuale Paese per Paese - Comma 145
- ✓ Obblighi di informazione per beni e prestazioni ricevuti dall'estero - Comma 147
- ✓ Sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili - Comma 429
- ✓ Dopo la sospensione per eventi eccezionali i versamenti dovranno effettuarsi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione - Comma 431

TRIBUTI LOCALI – IMPOSTE SULLA CASA

- ✓ Base imponibile Imu e Tasi ridotta alla metà per l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti - Comma 10
- ✓ Niente Imu per i fabbricati strumentali di Trento e Bolzano - Comma 11
- ✓ Imi (Bolzano) e Ims (Trento) sostituiscono per la componente immobiliare l'Irpef - Comma 12
- ✓ Cambiano i criteri di esenzione Imu dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina - Comma 10 e 13
- ✓ Niente Imu per le coop edilizie a proprietà indivisa assegnate agli studenti anche fuori sede - Comma 15
- ✓ Imu e Tasi sono ridotti se l'immobile è locato a canone concordato - Commi 53 e 54
- ✓ Rendita degli opifici e capannoni (gruppi D ed E) determinata con stima diretta dal 2016, senza gli imbullonati - Comma 21
- ✓ L'abitazione principale è esclusa dalla Tasi - Comma 14
- ✓ Esclusa dall'Ivie la casa coniugale assegnata al coniuge - Comma 16

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tributi locali (non tutti e non per tutti gli enti locali) bloccati ai livelli del 2015 - Comma 26 ✓ I criteri di determinazione delle tariffe Tari - Comma 27 ✓ Abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità – interpretazione autentica - Comma 739 <p>IMPOSTA DI REGISTRO – IPOTECARIE - CATASTALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Imposta di registro agevolata per gli acquisti da parte delle banche di immobili concessi in leasing a utilizzatori che hanno i requisiti per usufruire dell'agevolazione prima casa - Comma 83 ✓ Imposta di registro proporzionale sulle cessioni di contratti di leasing di immobili abitativi - Comma 83 ✓ Atti di trasferimento della proprietà di aree utilizzate per case popolari sempre esenti da imposte - Comma 58 ✓ Agevolazioni prima casa: sarà possibile vendere successivamente l'immobile già posseduto - Comma 55 ✓ Esenti da imposte gli atti conseguenti a piani di ricomposizione fondiaria - Comma 57 ✓ Imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli - Comma 905 ✓ Agevolazioni piccola proprietà contadina - Commi 906-907 <p>VARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nuova disciplina del canone Rai - Commi 152 – 159 ✓ Abrogata la tassa sulle unità da diporto - Comma 366 ✓ Per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari è dovuta una tassa - Comma 35 ✓ Società benefit - Comma 376-382 ✓ Tetto per i pagamenti in contanti - Commi 898 e 899 ✓ Pagamenti elettronici - Commi 900 e 901 ✓ Money transfer - Commi 902 e 903 ✓ Emolumenti delle PP.AA. superiori a mille euro - Comma 904 ✓ Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese - Comma 911 ✓ Esenzione da ogni tipo di imposta per gli atti relativi a controversie sui masi chiusi - Comma 917 ✓ Giochi - Commi 918-919 ✓ Regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza - Commi 944 e 945 ✓ Responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale - Comma 957 ✓ Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata - Commi 949-957 	
Descrizione	Special Assist n.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 "Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario – Parte 2° - "Contenzioso"	
<p>MODIFICHE AL D.LGS. 31/12/1992, N. 546</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Competenza del giudice tributario – esclusione ✓ Competenza CTP – materie e territorio ✓ Parti nel processo dinanzi alle CT ✓ Capacità di stare in giudizio ✓ Assistenza tecnica 	<u>16/2015</u>

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spese di giudizio ✓ Comunicazioni e notificazioni per via telematica ✓ Reclamo e mediazione ✓ Estinzione del processo per rinuncia al ricorso – spese sostenute ✓ Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ✓ Sospensione dell'atto impugnato ✓ Conciliazione – in udienza e fuori udienza ✓ Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello ✓ Ricorso "per saltum" direttamente in Cassazione ✓ Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione ✓ Giudizio di rinvio – accorciato il termine ✓ Revocazione delle sentenze ✓ Esecuzione provvisoria delle sentenze ✓ Rateazione del tributo nel corso del processo ✓ Esecuzione delle sentenze di condanna ✓ Giudizio di ottemperanza <p>ALTRE DISPOSIZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Norme di coordinamento ✓ Modifiche al decreto legislativo 31/12/1992, n. 545 ✓ Disposizioni transitorie 	
Descrizione	Special Assist n.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 "Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario – Parte 1° - "Interpello"	
<p>DISPOSIZIONI COMUNI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'interpello si fa in 4 ✓ I soggetti che possono presentare l'interpello ✓ L'istanza di interpello ✓ La risposta dell'amministrazione ✓ Impugnabilità della risposta dell'amministrazione ✓ Le disposizioni attuative in provvedimenti delle Agenzie <p>INTERPELLO INTERPRETATIVO O QUALIFICATORIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interpello interpretativo o qualificatorio ✓ Istituti per i quali è stato esplicitamente previsto il ricorso all'interpello interpretativo o qualificatorio <p>INTERPELLO SULL'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ACCESSO A PARTICOLARI REGIMI FISCALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interpello sull'esistenza delle condizioni per l'accesso a particolari regimi fiscali <p>INTERPELLO PER LA DISAPPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interpello disapplicativo <p>INTERPELLO SULL'ABUSO DEL DIRITTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interpello sull'abuso del diritto 	<u>15/2015</u>
Descrizione	Special Assist n.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 "Revisione del sistema sanzionatorio – Parte quarta - Le modifiche al D.lgs. n. 472/1997"	
ADEGUAMENTO TRIENNALE DELLE SANZIONI	<u>14/2015</u>

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meccanismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni amministrative RESPONSABILITÀ <ul style="list-style-type: none"> ✓ Responsabilità dell'autore materiale della violazione ✓ Responsabilità dipendente da cessione di azienda o di un ramo di azienda o conferimento di azienda - causa di disapplicazione RECIDIVA, CONCORSO DI VIOLAZIONI, CONTINUAZIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO <ul style="list-style-type: none"> ✓ Recidiva ✓ Concorso di violazioni e la continuazione ✓ Ravvedimento operoso RIMBORSI E COMPENSAZIONE <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sospensione dei rimborsi e la compensazione 	
Descrizione	Special Assist n.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 "Revisione del sistema sanzionatorio – Parte terza - Le modifiche al D.lgs. n. 471/1997"	
DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP – ART. 1 D.LGS. N. 471/1997 <ul style="list-style-type: none"> ✓ La mancata presentazione della dichiarazione - Art. 15, co. 1, lett. a) ✓ L'infedele dichiarazione - Art. 15, co. 1, lett. a) ✓ L'indicazione del canone in caso di opzione per la cedolare secca - Art. 15, co. 1, lett. a) DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA – ART. 2 D.LGS. N. 471/1997 <ul style="list-style-type: none"> ✓ La mancata presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta - Art. 15, co. 1, lett. b) ✓ La presentazione della dichiarazione infedele da parte del sostituto d'imposta - Art. 15, co. 1, lett. b) ✓ Ritenute non dichiarate, ma versate interamente - Art. 15, co. 1, lett. b) DICHIARAZIONE IVA E RIMBORSI – ART.5 D.LGS. N. 471/1997 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva - Art. 15, co. 1, lett. e) ✓ Dichiarazione Iva infedele - Art. 15, co. 1, lett. e) ✓ Richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile a cui non si ha diritto - Art. 15, co. 1, lett. e) DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A IVA – ART.6 D.LGS. N. 471/1997 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva- Art. 15, co. 1, lett. f) ✓ Reverse charge- Art. 15, co. 1, lett. f) ESPORTAZIONI – ART.7 D.LGS. N. 471/1997 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Esportazioni - Art. 15, co. 1, lett. g) CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IRAP E IVA – ART.8 D.LGS. N. 471/1997 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contenuto e documentazione delle dichiarazioni - Art. 15, co. 1, lett. h) OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ– ART.9 D.LGS. N. 471/1997 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contabilità - Art. 15, co. 1, lett. i) OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI – ART.10 D.LGS. N. 471/1997 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Operatori finanziari - Art. 15, co. 1, lett. l) ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IVA– ART.11 D.LGS. N. 471/1997 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obblighi concernenti imposte dirette e Iva - Art. 15, co. 1, lett. m) OMESSI VERSAMENTI E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE – ART.13 D.LGS. N. 471/1997	13/2015

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Omissione di versamenti e indebite compensazioni - Art. 15, co. 1, lett. o) EFFETTUAZIONE RITENUTE ALLA FONTE – ART.14 D.LGS. N. 471/1997 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mancata effettuazione delle ritenute alla fonte - Art. 15, co. 1, lett. p) DOCUMENTI DI VERSAMENTO – ART.15 D.LGS. N. 471/1997 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Incompletezza dei documenti di versamento - Art. 15, co. 1, lett. p) 	
Descrizione	Special Assist n.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio – Parte seconda - Sanzioni amministrative varie ”	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Imposta di registro – Art. 17 e 18 ✓ Associazioni sportive dilettantistiche – Art. 19 ✓ Atto di recupero completo di sanzioni e interessi – Art. 20 ✓ Violazioni in materia di certificazione unica – Art. 21 ✓ Enti e delle casse aventi fine assistenziale - obblighi di comunicazione dei beneficiari rimborsi spese sanitarie – Art. 22 ✓ Comunicazione al Sistema tessera sanitaria – Art. 23 ✓ Rettifiche del CAF o del professionista – Art. 24 ✓ Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in caso di accertamento – Art. 25 ✓ Atti ricevuti dai cancellieri – Art. 26 ✓ Imposta ipotecaria e catastale – Art. 27 ✓ Imposta sulle successioni e donazioni – Art. 28 ✓ Imposta di bollo – Art. 29 ✓ Imposta sugli intrattenimenti – Art. 30 ✓ Fatture per operazioni inesistenti – Art. 31 ✓ Entrata in vigore e abrogazioni – Art. 32 	<u>12/2015</u>
Descrizione	Special Assist n.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio – Le sanzioni penali”	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Definizioni utilizzate nel decreto – Art. 1 ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 2 ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Art. 3 ✓ Dichiarazione infedele – Art. 4 ✓ Omessa dichiarazione – Art. 5 ✓ Occultamento o di distruzione di documenti contabili - Art. 6 ✓ Omesso versamento di ritenute – Art. 7 ✓ Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto – Art. 8 ✓ Indebita compensazione – Art. 9 ✓ Confisca – Art. 10 ✓ Cause di estinzione – Art. 11 ✓ Circostanze del reato – Art. 12 ✓ Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari – Art. 13 ✓ Abrogazioni – Art. 14 	<u>11/2015</u>
Descrizione	Special Assist n.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 “Misure per la semplificazione e	<u>10/2015</u>

Special Assist

razionalizzazione delle norme in materia di riscossione"	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Circoscritte le possibilità di ottenere la sospensione della riscossione - Artt. 1e 15, co. 1 ✓ Somme dovute in base a controlli automatici e formali:la nuova rateizzazione - Art. 2, co. 1 ✓ Somme dovute in base all'accertamento con adesione: la nuova rateizzazione - Artt. 2, co.2 e 15, co.3 ✓ Sanzioni ridotte e rateizzazione delle somme in caso di omessa impugnazione di atti di accertamento e liquidazione - Artt. 2, co.3 e 15, co.3 ✓ Conseguenze dell'inadempimento nel pagamento di somme rateizzate - Artt.3 e 15, co.4 ✓ Pagamenti rateizzati – per la notifica delle cartelle in caso di inadempimento termini di notifica particolari - Art. 4 ✓ Potenziato l'accertamento esecutivo - Art. 5 ✓ Sospese le sanzioni se il mancato pagamento dei tributi dipende da condotta illecita del professionista - Art. 6 ✓ L'imposta di successione si può rateizzare - Art. 7 ✓ Compensazione dell'imposta erariale - Art. 8 ✓ Rideterminati gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione - Art. 9 ✓ Più facile ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Art. 10 ✓ In caso di autotutela parziale è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni - Art. 11 ✓ Uniformità delle sospensioni disposte in caso di eventi eccezionali - Art. 12 ✓ Unico(?) tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo - Art. 13 ✓ Notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC - Art. 14 ✓ Ulteriore rateizzazione per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione - Art. 15, co. 7 	
Descrizione	Special Assist n.
Decreto Legislativo n. 147 del 14/9/2015 "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese"	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruling internazionale a più ampio raggio – Art. 1 ✓ Interpello per le imprese che effettuano nuovi investimenti – Art. 2 ✓ Redditi da paesi black list: non vi rientrano quelli percepiti tramite società intermedia non controllata – Art. 3 ✓ Deducibilità più ampia degli interessi passivi per i soggetti Ires - Art. 4 ✓ Deducibili entro il valore normale le spese black list - Art. 5, co. 1 ✓ Interpretazione autentica per il transfer pricing – Art. 5, co. 2 ✓ Interpretazione autentica per l'accertamento del corrispettivo derivante da cessione di immobili e aziende – Art. 5, co. 3 ✓ Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale – Art. 6 ✓ Reddito derivante da attività esercitate in Italia da parte di enti non residenti – Art. 7 ✓ Modifiche alla disciplina CFC - Art. 8 ✓ Spese di rappresentanza – Art. 9 ✓ Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list – Art. 10 ✓ Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero – Art. 	<u>09/2015</u>

Special Assist

<p>11</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato – Art. 12 ✓ Rinuncia da parte dei soci ai propri crediti e Perdite su crediti – Art. 13 ✓ Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti - Art. 14 ✓ Credito d'imposta per imposte pagate all'estero: modificata la disciplina – Art. 15 ✓ Agevolazioni per lavoratori che rimpatriano – Art. 16 	
<p>Decreto Legislativo n. 128 del 5/8/2015 recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega fiscale)”</p>	
<p>ABUSO DEL DIRITTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il nuovo principio generale di abuso - Art. 1, co. 1 e 2 ✓ Gli effetti - Art. 1, co. 1 ✓ Cosa sono le operazioni prive di sostanza economica e quali sono gli indici rivelatori - Art. 1, co. 1 ✓ Quali sono i vantaggi fiscali “indebiti” e quali, invece, sono leciti - Art. 1, co. 1 ✓ L'interpello all'Agenzia delle entrate - Art. 1, co. 1 ✓ La procedura per l'accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ L'atto di accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ L'onere della prova - Art. 1, co. 1 ✓ Il pagamento del tributo in pendenza del ricorso - Art. 1, co. 1 ✓ Il rimborso delle imposte da parte dei terzi deve essere richiesto entro 1 anno dall'accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ Sono previste solo sanzioni amministrative, non penali - Art. 1, co. 1 ✓ È possibile la disapplicazione di disposizioni specifiche volte a contrastare comportamenti elusivi - Art. 1, co. 3 ✓ Alcune disposizioni della nuova disciplina non si applicano ai diritti doganali - Art. 1, co. 4 ✓ Efficacia delle nuove disposizioni e retroattività - Art. 1, co. 5 <p>RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La denuncia deve intervenire nei termini ordinari - Art. 2, co. 1 e 2 ✓ Decorrenza della nuova disciplina - Art.2, co.3 ✓ Rapporti tra raddoppio dei termini e voluntary discosure: gli anni accertabili oggetto della procedura di collaborazione volontaria partono dal 2010 - Art. 2, co.4 <p>REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Istituzione del regime di adempimento collaborativo - Art.3 ✓ Chi può aderire - Art.7 ✓ Requisiti per l'accesso- Art.4 ✓ Doveri dell'Agenzia - Art. 5, co.1 ✓ Doveri del contribuente - Art.5, co. 2 ✓ Gli effetti dell'adesione al regime - Art.6 ✓ Modalità di adesione - Art.7 ✓ Si può essere esclusi dal regime - Art.7 ✓ Per l'attuazione si attendono i provvedimenti dell'Agenzia - Art.7 	<p>08/2015</p>
<p>Decreto Legislativo n. 127 del 5/8/15 “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione</p>	
	<p>07/2015</p>

Special Assist

<p>dell'art. 9, co. 1, lett. d) e g), della legge 11/3/14, n. 23"</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture per i soggetti passivi IVA - Art. 1, co. 1 ✓ Disponibili il SDI e le informazioni acquisite dall'AE - Art. 1, co. 2 ✓ Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture - Art. 1, co. 3 – 6 ✓ Opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Art. 2, co.1 – 6 ✓ Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati dei corrispettivi - Art. 3, co. 1 ✓ Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti - Art. 4, co. 1 -3 ✓ Cessazione degli effetti premiali - Art. 5, co. 1 ✓ Abrogazioni - Art. 7, co. 1 	
<p>Legge 24 marzo 2015, n. 33, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PMI innovative: nuove imprese a cui si applicano le agevolazioni delle start up - Art. 4 ✓ Start up innovative: aumenta il limite per la compensazione - Art. 4, co. 11-novies ✓ Patent box: l'opzione diventa rinnovabile - Art. 5 ✓ Finanziamenti a medio/lungo termine di investitori istituzionali esteri UE o SEE: esenzione da ritenuta sugli interessi se si tratta di Paesi white list - Art. 6 ✓ Fondo centrale garanzia PMI: garanzie indirette anche per operazioni finanziarie già deliberate alla data di presentazione della richiesta di garanzia - Art. 8-bis 	<u>06/2015</u>
<p>Legge 24 marzo 2015, n. 34, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" e "Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale"</p> <p>LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ E' legge il decreto n. 4/2015 - Art. 1, co.1 ✓ Prorogati i termini per l'esercizio della delega fiscale - Art. 1, co. 2 <p>DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4 CONVERTITO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Esenzione IMU dei terreni agricoli montani e parzialmente montani - Art. 1, co. da 1 a 5 bis ✓ Deducibilità dell'IMI di Bolzano e dell'IMIS di Trento dalle imposte sui redditi e dall'Irap - Art. 1 co. 9-ter e 9-quater ✓ Lampedusa: proroga della sospensione di adempimenti e versamenti tributari - Art. 1 bis ✓ Produttori agricoli: confermata l'abrogazione delle deduzioni Irap per i lavoratori a tempo determinato - Art. 2, co. 1 	<u>05/2015</u>
<p>Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Milleproroghe"</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: dietrofront sulla definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art.3 bis ✓ Isola di Lampedusa: prorogata a tutto il 2014 la sospensione degli adempimenti tributari - Art. 10, co.8 ✓ Slitta al 2016 l'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA - Art. 10, co.8 bis ✓ IMUS: partirà dal 2016 - Art. 10, co.11 bis ✓ Sisma Emilia 2012: proroga sospensione del pagamento dei finanziamenti contratti per pagare tributi - Art. 10, co.11 ter 	<u>04/2015</u>

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> ✓ CAF: modifiche alla disciplina dei requisiti per l'esercizio dell'assistenza fiscale - Art. 10, co.12 ter ✓ Contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione: è possibile un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali - Art. 10, co. 12 ✓ Lavoratori che rientrano dall'estero: proroga degli incentivi fiscali al 31/12/17 - Art. 10, co. 12 ✓ Credito d'imposta lavoro stabile nel Mezzogiorno: proroga al 31/12/2015 del termine per l'utilizzo in compensazione - Art. 10, co. 12 ✓ Contribuenti minimi: è possibile avvalersi del vecchio regime anche per il 2015 - Art. 10, co. 12 ✓ Voluntary discosure: non si raddoppiano i termini di accertamento per i Paesi black list che stipulano accordi per lo scambio di informazioni - Art. 10, co. 12 ✓ TARI: sono valide per il 2014 le delibere adottate dai comuni entro il 30 novembre - Art. 10, co. 12 ✓ Accise - procedimento penale definito entro l'1/4/10: posticipato il recupero al 31/12/17 - Art. 10, co. 12 ✓ Aumento delle aliquote in materia previdenziale: posticipati i termini - Art. 10 – bis ✓ Imprenditori agricoli: confermata la proroga a tutto il 2015 del regime transitorio di tassazione degli impianti fotovoltaici - Art. 12 	
"Split payment" D.M. 23/1/2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Operazioni interessate - Art. 1 e circolare n. 1/2015 ✓ Ambito soggettivo - Circolare n.1/2015 ✓ Fattura - Art. 2. ✓ Esigibilità dell'imposta - Art. 3. ✓ Versamento dell'imposta - Art. 4. ✓ Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'IVA - Art. 5. ✓ Rinvio alle disposizioni generali in materia di Iva - Art. 7. ✓ Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria - Art. 8. modificato dal D.M. 20/2/15 ✓ Efficacia - Art. 9. ✓ Notifica alla Commissione UE - Art. 1, co.632, legge n.190/2014 (Stabilità 2015) e Circolare n.1/2015 ✓ Sanzioni - Circolare n.1/2015 ✓ Split payment e regimi speciali Iva - Circolare Telefisco 2015 ✓ Split payment e regolarizzazioni - Circolare Telefisco 2015 ✓ Split payment e ritenute - Circolare Telefisco 2015 	03/2015
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge di stabilità 2015)	
IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI DELLE PERSONE FISICHE	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita - Art. 1, co. 658 e 659 ✓ Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri - Art. 1, co. 690 ✓ Campione d'Italia: franchigia per i redditi di pensione e lavoro prodotti in euro - Art. 1, co. 691 ✓ Detrazioni erogazioni liberali ai partiti - Art.1, co. 141 ✓ Buoni pasto: aumenta a 7 euro la quota non soggetta a tassazione se i buoni pasto sono 	02/2015

Special Assist

in formato elettronico - Art. 1, co. 16 e 17

- ✓ TFR in busta paga soggetto a tassazione ordinaria - Art. 1, co. da 26 a 33
- ✓ Proroga per le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica - Art. 1, co. 47 e 48

IMPOSTE SUI REDDITI – I BONUS PER LE PERSONE FISICHE

- ✓ Bonus 80 euro a regime - Art. 1, co. 12 e 15
- ✓ Bonus per i nuovi bebè - Art. 1, co. da 125 a 129
- ✓ Bonus per famiglie con 4 o più figli - Art. 1, co. 130

REDDITI D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI

- ✓ Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali - Art. 1, co. 680
- ✓ Deducibile parzialmente l'IMI (Provincia di Bolzano) - Art. 1, co. 508
- ✓ Regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei beni immateriali - Patent Box (tassazione agevolata prodotti dell'ingegno) - Art. 1, co. da 37 a 45
- ✓ Regimi fiscali privilegiati - Art. 1, co. 678
- ✓ Imposta sostitutiva per esercenti imprese, arti e professioni in forma individuale: regime dei cd. "nuovi minimi" - Art. 1, co. da 54 a 89
- ✓ Deduzioni per erogazioni in favore delle ONLUS da parte di soggetti Ires - Art. 1, co. 137 e 138
- ✓ Scioglimento di società o aziende speciali controllate da PA locali - Art. 1, co. 616

IRAP

- ✓ Deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato - Art. 1, co. 20, 24 e 25
- ✓ Credito d'imposta Irap per chi non si avvale di dipendenti - Art. 1, co. 21
- ✓ Irap: si ritorna alle vecchie aliquote - Art. 1, co. 22 e 23

IVA

- ✓ Reverse charge: esteso l'ambito di applicazione - Art. 1, co. 629
- ✓ Aliquota Iva agevolata per e-book - Art. 1, co. 667
- ✓ Disciplina Iva cooperazione allo sviluppo - Art. 1, co. 139 e 140
- ✓ Strutture ricettive unità da diporto (marina resort): Iva agevolata anche per il 2015 - Art. 1, co. 237
- ✓ Comunicazione dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente: eliminato l'obbligo - Art. 1, co. 641
- ✓ Aliquota ordinaria Iva su pellet - Art. 1, co. 711
- ✓ Clausola di salvaguardia: previsto l'aumento di Iva e accise a partire dal 2016 - Art. 1, co. 718 e 719

IMPOSTA REGISTRO – BOLLO – IPOCATASTALI

- ✓ Imposta sostitutiva su finanziamenti speciali: si applica anche a quelli erogati dallo Stato o dalle regioni - Art. 1, co. 660

IUC

- ✓ Esenti dalla Tasi i fabbricati danneggiati dal sisma 2009 in Abruzzo - Art. 1, co. 448
- ✓ Sisma Emilia: i fabbricati distrutti o inagibili sono esenti da Imu fino a giugno 2015 - Art. 1, co. dal 662 al 664
- ✓ Per quest'anno non aumenterà la TASI - Art. 1, co. 679
- ✓ Imu 2014 sui terreni agricoli non più esenti - Art. 1, co. 692

ACCERTAMENTO

Special Assist

- ✓ Utilizzo delle informazioni che gli intermediari finanziari comunicano all'anagrafe tributaria - Art. 1, co. 314
- ✓ Introduzione di nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale - Art. 1, co. da 634
- ✓ Ravvedimento operoso: sostanziali modifiche alla disciplina - Art. 1, co. da 635 a 639
- ✓ Dichiarazione integrativa e regolarizzazione degli errori spostano i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e l'accertamento
- ✓ Art. 1, co. 640

RISCOSSIONE

- ✓ Procedura di disarcico delle quote iscritte a ruolo - Art. 1, co. da 682 a 689
- ✓ Società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 710
- ✓ Cartelle esattoriali: estesa al 2015 la possibilità di compensarle con crediti commerciali e professionali - Art. 1, co. 19
- ✓ Proroga riscossione enti locali - Art. 1, co. 642
- ✓ Ritenute su ristrutturazioni: raddoppia l'aliquota - Art. 1, co. 657
- ✓ Ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi e aerei - Art. 1, co. 725

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

- ✓ Art bonus anche per il sostegno delle Fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione - Art. 1, co. 11
- ✓ Rientro di ricercatori residenti all'estero: estese le agevolazioni per chi rientra in Italia entro il 2017 - Art. co. 14
- ✓ Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: nuova disciplina e abrogazione dei crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo - Art. 1 co. 35 e 36
- ✓ Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate: norma interpretativa - Art. 1, co. 46
- ✓ Crediti d'imposta per enti previdenza e fondi pensione - Art. 1, co. 91 e 92
- ✓ Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator: il Wi-fi è compreso a condizione che sia messo a disposizione dei clienti - Art.1, co 149
- ✓ Tracciabilità della distribuzione quotidiani e periodici - Art. 1, co. 185
- ✓ Credito di imposta relativo alle accise su gasolio per gli autotrasportatori
- ✓ Prevista una riduzione in percentuale dei crediti d'imposta - Art. 1, co. 242
- ✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura più alta dal 2015 - Art. 1, co. 384

VARIE

- ✓ Tassazione degli enti non commerciali - Art. 1, co. 655 e 656
- ✓ Rimborso imposte sisma Sicilia 1990 - Art. 1, co. 665
- ✓ Rimborsi per operazioni di controllo preventivo - Art. 1, co. 726
- ✓ Esenzione dal bollo auto limitata ai veicoli con più di 30 anni - Art. 1, co. 666
- ✓ Disciplina del 5 per 1.000 Irpef a regime - Art.1, co. 154
- ✓ Regime fiscale dei titoli della Cassa depositi e prestiti - Art. 1, co. 389
- ✓ Confermato anche per il 2015 il canone RAI del 2014 - Art. 1, co. 293
- ✓ Modifica delle aliquote per i fondi pensione - Art. 1, co. da 621 a 625
- ✓ Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaprono i termini ma raddoppiano le aliquote - Art. 1, co. 626 e 627

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolarizzazione di soggetti che offrono scommesse con vincite senza essere collegati al totalizzatore nazionale - Art. 1, co. 643 ✓ Aumentate le imposte sul gioco illegale - Art. 1, co da 646 a 648 <p>DISPOSIZIONI NON FISCALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendita catastale immobili ad uso produttivo - Art. 1, co. 244 e 245 ✓ Regolarità contributiva del cedente crediti - Art. 1, co. 18 ✓ Mutui e finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese: in vista una sospensione del pagamento della quota capitale - Art. 1, co. 246 ✓ Modifiche alla disciplina del settore dell'autotrasporto - Art. 1, co. 247-251 ✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: cambia la definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art. 1, co. 7 e 8 ✓ Tracciabilità dei pagamenti a favore delle società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 713 	
<p>Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis"</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Società tra avvocati: modifica alle disposizioni civilistiche - Art. 2 ✓ Estensione delle deduzioni/detraioni previ ✓ ste per i residenti anche ai residenti in altri Paesi UE o SEE che producono in Italia la maggior parte del loro reddito - Art. 7, comma 1 e 2 ✓ Possono accedere al regime dei "nuovi minimi" anche i soggetti residenti in uno Stato UE o SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti in Italia per almeno al 75% il reddito complessivamente prodotto - Art. 7, comma 3 ✓ Imposta sulle successioni e donazioni: esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite in Paesi UE o SEE, nonché in materia di titoli del debito pubblico - Art. 8 ✓ Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 9 ✓ Riscossione coattiva delle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio UE - Art. 10 ✓ Disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati - Art. 24 ✓ Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni - Art. 27 ✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura - Art. 34 	<p>01/2015</p>